

**Accordo contrattuale**  
**ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502**  
**tra L'Azienda Ulss e TECNOMED VERONA s.r.l. per funzioni esercitate in**  
**regime ambulatoriale**

**Premesso:**

- che la Società **TECNOMED VERONA s.r.l.** è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria per prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale con provvedimenti del Comune di Verona: Esito Positivo SCIA pratica n. 06.03/009122 del 2016 (scadenza il 31/10/2021) per la sede di via Seghe S. Tomaso, 17 e Nulla Osta del Comune di Verona pratica n. 06.03/002023 del 2018 SCIA per rinnovo esercizio per la sede di Via Frattini, 14/18 (scadenza 26/03/2023) e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data 14/08/2019 n. 1201 per l'erogazione della seguente funzione esercitata in regime ambulatoriale per conto del SSR: specialità: 08 CARDIOLOGIA E 069 RADIOLOGIA DIAGNOSTICA;
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR n. 2166 del 29/12/2017, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda Ulss) con sede in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Responsabile UOS Attività Amministrativa Socio-Sanitaria Dott Gian Marco Erbisti, giusta delega del Direttore Generale conferita, da ultimo, con Deliberazione del Direttore Generale n. 831 del 19/12/2019

e

la Società **TECNOMED VERONA s.r.l.** (di seguito "erogatore"), con sede legale a Verona, in Via Seghe San Tomaso, 17 c.f./p.iva 03822900233 nella persona del Sig. Aichner Federica in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla  
normativa vigente

## ACCORDO CONTRATTUALE

### Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 10%.

### Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - o tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
  - o verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
  - o incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
  - o rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
  - o compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - o gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
  - o mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  - o tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - o sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

### **Art. 3 Obblighi dell'azienda**

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti, - 60 giorni - dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

### **Art. 4 Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata dal 01/01/2020 al 31/12/2020. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

### **Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza**

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Aulss, (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

- c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

#### **Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

#### **Art. 8 Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

#### **Art. 9 Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

**Il presente accordo è valido, fatti salvi gli esiti dei controlli previsti dalla vigente normativa antimafia.**

Verona,

FIRMATO

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera  
Il Responsabile UOS Attività Amministrativa Socio-Sanitaria  
Dott. Gian Marco Erbisti

Per l'erogatore  
Il Legale Rappresentante  
Sig.ra Federica Aichner

## PRESTAZIONI in CONTRATTO

TRA AZIENDA ULSS . 9 SCALIGERA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO  
TECNOMED VERONA s.r.l.

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N. 311 DEL 10/05/2018

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
069	06.01	AGOASPIRAZIONE ECOGUIDATA NELLA REGIONE TIROIDEA	66,45		
069	40.19.1	AGOBIOPSIA LINFONODALE ECO-GUIDATA	64,10		
069	83.21.1	BIOPSIA ECO-GUIDATA DEI TESSUTI MOLLI/MUSCOLI	51,25		
069	85.11.1	AGOSPIRATO ECOGUIDATO DELLA MAMMELLA	40,25		
<b>AGOBIOPSIE</b>					<b>4.000,00</b>
069	88.72.1	ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia mono e bidimensionale	55,85		
069	88.72.2	ECOCOLORIDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo	100,50	600	60.300,00
<b>ECOGRAFIE CARDIACHE</b>					<b>230.000,00</b>
069	88.73.5	ECOCOLORIDOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI	47,50	1.700	80.750,00
069	88.77.4	ECOCOLORIDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. La prestazione sostituisce cod.88.77.2. Includa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	47,50	1.100	52.250,00
069	88.77.6	ECOCOLORIDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. La prestazione sostituisce cod.88.77.2. A riposo. Includa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	47,50		
<b>ECOCOLORIDOPPLER</b>					<b>180.000,00</b>
069	88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. Escluso ecocolorodoppler delle paratiroidi 88.73.7	30,65	3.800	116.470,00
069	88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Includa ecografia del cavo ascellare.	38,75		
069	88.73.2	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA. Includa ecografia del cavo ascellare.	22,85		
069	88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE. Includa: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retro	78,15		
069	88.74.9	ECOCOLORIDOPPLER ARTERIE RENALI La prestazione sostituisce cod. 88.74.5. Studio ipertensione renovascolare. Includa indici qualitativi e semiquantitativi	46,90		
069	88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE. Includa: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata, pelvi maschile o femminile ed ecografia sovrapubica. Non associabile a 88.74.1, 88.76.1, 88.79.5, 88.79.6	67,05	1.000	67.050,00
069	88.75.2	ECOCOLORIDOPPLER DELL'ADDOME INFERIORE. Vescica e pelvi maschile o femminile. Ecografia ostetrica o ginecologica con flussimetria doppler	54,20		
069	88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1	111,65	7.100	792.715,00
069	88.76.3	ECOCOLORIDOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI. Escluso vasi viscerali. La prestazione sostituisce cod. 88.76.2.	34,60		
069	88.78.2	ECOGRAFIA GINECOLOGICA. con sonda addominale o transvaginale. Includa: eventuale Ecocolorodoppler. Non associabile a 88.75.1 e 88.76.1	33,45		
069	88.79.1	ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO. Studio delle parti molli. Per singolo distretto. Includa eventuale integrazione Colorodoppler.	33,45	1.100	36.795,00
069	88.79.2	ECOGRAFIA DELLE ANCHE NEL NEONATO.	44,70		
069	88.79.3	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione o distretto muscolare. Includa eventuale integrazione Colorodoppler.	33,45	900	30.105,00
069	88.79.5	ECOGRAFIA DEL PENE.	33,45		
069	88.79.6	ECOGRAFIA SCROTALE. Includa testicoli e annessi testicolari. Includa eventuale integrazione colorodoppler. Non associabile a cod. 88.79.E	33,45		
069	88.79.7	ECOGRAFIA TRANSVAGINALE.	46,90	700	32.830,00
069	88.79.8	ECOGRAFIA TRANSRETTALE. Includa ecografia dell'addome inferiore. Includa eventuale integrazione colorodoppler. Non associabile a 88.75.1 e 88.76.1	83,75		
069	88.79.9	ECOGRAFIA REGIONE INGUINO-CRURALE. Includa eventuale integrazione colorodoppler	33,45		
069	88.79.A	ECOGRAFIA PARETE ADDOMINALE. Studio di ernia o diastasi muscolare. Includa eventuale integrazione colorodoppler	35,30		
069	88.79.E	ECOCOLORIDOPPLER SCROTALE. Studio di varicocele e torsione testicolare. Includa valutazione morfologica ed indici qualitativi e semiquantitativi. Non associabile a cod. 88.79.6	35,30		
069	88.79.G	ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE. Includa ecografia dell'addome inferiore. Includa eventuale integrazione colorodoppler. Non associabile a 88.75.1 e 88.76.1	83,75		
<b>ECOGRAFIE</b>					<b>1.428.000,00</b>
<b>TOTALE ECOGRAFIE</b>					<b>1.842.000,00</b>



069	87.03	TC CRANIO-ENCEFALO Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbita (87.03.C)	85,50	300	25.650,00
069	87.03.2	TC MASSICCIO FACCIALE [mascellare, mandibolare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari]. In caso di ricostruzione tridimensionale codificare anche (88.90.4)	96,65	200	19.330,00
069	87.03.5	TC DELL'ORECCHIO [orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare]	145,25		
069	87.03.7	TC DEL COLLO [ghiandole salivari, tiroide-paratiroide, faringe, laringe, esofago cervicale]. TC del collo [ghiandole salivari, tiroide-paratiroide, faringe, laringe, [ghiandole salivari, tiroide-paratiroide, faringe, laringe, esofago cervicale]	90,00		
069	87.03.C	TC ORBITE (studio selettivo)	89,90		
069	87.03.E	TC DI SINGOLA ARCATÀ DENTARIA [DENTALS SCAN]. La prestazione sostituisce cod. 87.03.4.	57,40	300	17.220,00
069	87.03.F	TC DELLE ARCATATE DENTARIE [DENTALS SCAN]. La prestazione sostituisce cod. 87.03.4.	111,65	120	13.398,00
069	87.41	TC DEL TORACE [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino].	122,80		
069	88.38.5	TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE.	93,55		
069	88.38.A	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a 87.03.7 e con 88.38.9	122,80		
069	88.38.B	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a 87.41, 87.41.1, 87.41.2, 88.38.9	122,80		
069	88.38.C	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a 88.01.1, 88.01.3, 88.01.5, 88.38.9	122,80		
069	88.38.N	TC DI SPALLA E BRACCIO. La prestazione sostituisce cod.88.38.3.	122,80		
069	88.38.P	TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO. La prestazione sostituisce cod.88.38.3.	122,80		
069	88.38.Q	TC DI POLSO E MANO. La prestazione sostituisce cod.88.38.3.	122,80		
069	88.39.2	TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE[articolazione coxo-femorale, femore] La prestazione sostituisce cod.88.38.6.	122,80		
069	88.39.8	TC DI GINOCCHIO E GAMBA. La prestazione sostituisce cod.88.38.6.	122,80		
069	88.39.9	TC DI CAVIGLIA E PIEDE. La prestazione sostituisce cod.88.38.6.	122,80		
069	88.90.3	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE. Spazio intersomatico o metameri aggiuntivo in corso di TC del rachide [cervicale, toracico, lombosacrale], spinale	31,85		
<b>TOTALE TAC</b>					<b>155.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	L'importo delle prestazioni erogate è riferito all'attività eseguita ai residenti nella Regione del Veneto e non dovrà superare l'importo lordo (comprensivo di ticket) a fianco riportato			<b>TOTALE</b>	
<b>E</b>	<b>FATTO SALVO IL RISPETTO DEL BUDGET COMPLESSIVO, SONO ACCETTABILI LE VARIAZIONI DEL 10% TRA TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI (RADIOLOGIA CONVENZIONALE, RMN, ECOGRAFIE E TAC)</b>			<b>BRANCA</b>	
				<b>RADIOLOGIA</b>	<b>3.562.000,00</b>
08	88.72.2	ECO/COLOR/DOPPLER/GRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a 88.72.1; 88.72.3	100,50	46	5.473,80
08	89.01.3	VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO.	14,25	88	1.254,00
08	89.7A.3	PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52).	35,05	220	7.711,00
08	89.50	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO. (Holter)	67,05	120	8.046,00
08	89.52	ELETTROCARDIOGRAMMA.	12,55	176	2.208,80
08	89.43	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO. Escluso: Prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1)	60,30	88	5306,4
<b>TOTALE</b>	L'importo delle prestazioni erogate è riferito all'attività eseguita ai residenti nella Regione del Veneto e non dovrà superare l'importo lordo (comprensivo di ticket) a fianco riportato			<b>TOTALE</b>	
<b>E</b>				<b>BRANCA</b>	
				<b>CARDIOLOGIA</b>	<b>30.000,00</b>

Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

Con il mese di SETTEMBRE si procederà ad una verifica dell'andamento della domanda e dell'offerta delle prestazioni e a un eventuale adeguamento dell'offerta a CUP